



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2550 di data 10 agosto 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di un'area attrezzata per attività ludiche e sportive a servizio di una nuova struttura denominata "Family Village", nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - arch. Alessia RUGGERI | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 31 luglio 2018, con la quale il Comune di Vermiglio, con sede in Vermiglio, Piazza Giovanni XXIII, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di un'area attrezzata per attività ludiche e sportive a servizio di una nuova struttura denominata "Family Village", nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giorgio Raia, datati luglio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un'area attrezzata per attività ludiche e sportive a servizio di una nuova struttura denominata "Family Village", nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio, mediante i seguenti interventi:

- sistemazione e regolarizzazione di un'area da adibire a parco ludico sportivo situata in area sciabile a monte della struttura "Family Village", che presenta una superficie di circa 2,5 ha e non interferisce con la rete delle piste da sci esistenti, tramite la sistemazione a riporto del materiale proveniente dagli scavi per la realizzazione delle correlate opere di sviluppo turistico previste in loco, ovvero la realizzazione della struttura "Family Village" e la relativa strada di accesso, in modo da eliminare i significativi dossi ed avvallamenti attualmente presenti;
- posa in opera di n. 1 tappeto mobile di risalita per "Tubing" (discesa con gommoni tubolari), con una lunghezza di circa 100 m, dotato di una carenatura di protezione costituita da una struttura portante in legno e rivestimenti in policarbonato;
- posa in opera di n. 2 tappeti mobili di risalita per sciatori, della rispettiva lunghezza di circa 20 e 50 m;
- posa in opera di cavidotti interrati per l'alimentazione dei nuovi tappeti mobili di risalita, costituiti da tubazioni passacavo in PE e cavi elettrici di MT;
- sistemazione di tutte le superfici movimentate mediante semina di specie erbose autoctone;
- installazione di una cabina di comando e controllo, situata centralmente nell'area attrezzata, che consente, tramite l'ausilio di telecamere e la presenza di un unico operatore, di vigilare e assicurare assistenza a tutti i tappeti mobili;
- installazione di varie attrezzature didattiche e sportive, tra cui una giostra mobile con un diametro di circa 12 m, rail, trampolini e giochi in legno.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, **limitatamente agli interventi ricadenti in area sciabile**, il Comune di Vermiglio, con sede in Vermiglio, Piazza Giovanni XXIII, 1, alla realizzazione dell'area attrezzata per attività ludiche e sportive a servizio della nuova struttura denominata "Family Village", nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - dovranno essere verificate, al fine di assicurarne la preservazione, le eventuali interferenze con il reticolo idrografico esistente sui luoghi interessati dagli interventi;
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr